

8512/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI TORINO
Sez. III° Civile
Dr. Vittore CAMPI

Sentenza N. 8512/09
Spediz. d. 17/6/09
Deposita il 31 GIU 2009
Rg. N. 13963/09
Cron. N. 8356/09
Rep. N.

ESENTE DA IMPOS
DI BOLLO E DIRITTI
ART 48 LG 374/91

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile R.G. 13963/09 promossa da

E' stata notificata copia a
all'Avv. PERRINI Massimo
nell'incarico di FATANI Faycal
Torino

FATANI Faycal residente in Torino V. N. Fabrizi n° 30 ed ivi elettivamente domiciliato in c.so Tassoni N° 12 presso lo studio dell'avv. M. Perrini che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione.

ATTORE

Contro

HDI Ass.ni S.p.A. in persona del suo legale rappresentante con sede in Roma V. Abruzzi N° 10 ed elettivamente domiciliato in Torino V. Cialdini N° 15 presso lo studio degli avv.ti V. Di Luca e G. Gianoglio che lorappresentano e difendono per delega 23.4.2009 in calce all'atto di citazione notificato.

CONVENUTO

Oggetto : rimborso spese stragiudiziali

CONCLUSIONI DELLE PARTI

10 LUG 2009
Prenotata copia II
Rilasciata copia A*
Avv. PERRINI
Applicato margine D.P.
Torino
Il Funzionario

All'udienza del 17.06.09 le parti così concludevano

Per l'attore : condannare la convenuta al pagamento in favore del conchiudente della somma di E 606,50 quale rimborso delle spese stragiudiziali conseguenti all'ottenuto risarcimento dei danni auto subiti nell'incidente occorso il 19.11.08, oltre interessi e rivalutazione dall'esborso al soddisfo. Condannare inoltre la convenuta a sopportare le spese del presente giudizio.

Per la convenuta . dichiarata contraria alla norma di legge l'avversaria pretesa, mandare la conchiudente assolta da ogni sua ulteriore domanda in merito ai danni patrimoniali subiti nel sinistro de quo. Con il favore delle spese concernenti il presente giudizio.

9

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato alla propria Compagnia il Sig. Fatani Fayal chiedeva gli fossero rimborsate le spese stragiudiziali asseritamene dovute al proprio legale onde articolare e trattare la pratica diretta ad ottenere il risarcimento dei danni auto subiti dalla vettura di sua proprietà nell'incidente occorso il 19.11.08.

Assumeva l'attore che data la complessità della materia come regolata dal nuovo Codice delle Assicurazioni, complicata dalla sua spiegabile scarsa conoscenza del modus operandi che in casi del genere deve essere adottato nel nostro Paese, egli aveva affidato immediatamente la pratica ad un avvocato raggiungendo lo scopo prefisso di ottenere il risarcimento del danno auto in tempi ragionevoli, ma senza che la propria Compagnia, chiamata a rispondere ex art 149 CdiA, provvedesse altresì a rimborsare quanto dovuto per l'assistenza legale prestatagli.

Costituendosi in giudizio l'Impresa assicuratrice negava ogni obbligo di dover corrispondere una cifra a fronte delle spese stragiudiziali sopportate dall'attore.

Si appellava alla lettera dell'art 9 c. 2 del Regolamento al nuovo Codice delle Assicurazioni che esclude tale obbligo quando - come nel caso si specie- l'offerta a risarcimento del danno sia stata accettata dalla controparte.

Il GdiP sentite le parti in prima udienza rinviava per la precisazione delle conclusioni sul punto autorizzando il deposito di note finali, indi su di esse brevemente illustrate dalle parti, tratteneva la causa a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo del contendere concerne il rimborso delle spese stragiudiziali sostenute dall'attore che ha formulato domanda di risarcimento dei danni auto nei confronti della propria Compagnia ex art 149 CdiA. Domanda conclusasi con un'offerta in pura sorte capitale ritenuta congrua e quindi accettata.

Preliminarmente è opportuno ricostruire quanto avveniva in passato ex L.990/69 per formulare la domanda e proseguire la trattativa. Come inizio era sufficiente l'invio alla Compagnia della raccomandata alla ex art 22 contenente l'indicazione delle parti, delle targhe dei veicoli collisi, del luogo dove era visibile quello del danneggiato e della disponibilità a sottoporsi a visita medica se di lesioni si trattava. A partire dalla data di ricezione di quella missiva decorrevano i 60 gg. entro i quali la trattativa era condotta ed alla scadenza dei quali la Compagnia doveva formulare- o negare- l'offerta risarcitoria. Se si applicava la procedura CID provvedeva al risarcimento la stessa Assicurazione del danneggiato.

Attualmente qualora si intenda procedere ai sensi dell'art 149 CdiA la domanda, tramite quella raccomandata, deve essere rivolta alla propria Compagnia, ma essa per conoscenza deve essere inviata anche a quella dell'effettivo responsabile.

Quella domanda, preceduta dalla denuncia sul modulo previsto ad hoc completato in ogni sua parte, deve essere corredata da tutti gli elementi di cui all'art 148 CdiA integrato dall'art 6 del regolamento. Ogni omissione deve essere evidenziata

all'assicurato entro 30gg dalla ricezione della missiva ed i 60 gg . prescritti per la formulazione dell'offerta ridecorrono dal ricevimento delle varie integrazioni e quindi se per quella ragione viene espressa anche molti mesi dopo l'evento che ha fatto sorgere il diritto, nessun interesse per ritardato risarcimento è previsto.

Risulta chiaro dalla lettura dei citati art 148 e 6 reg. CdiA che l'immediato rispetto di tutti gli incombenti da parte di un soggetto privato non è di semplice attuazione oltre al fatto che alcuni di essi siano di difficile comprensione o di non chiara finalizzazione . (Nel caso di danno alla persona cosa rappresenti il certificato di avvenuta guarigione in più e di diverso da una CTP che abbia concluso con un certo grado di invalidità permanente che per definizione è immutabile sia in peggio che in meglio , non è affatto evidente , né perché trattandosi di risarcire un danno alla persona debba essere comunicato -e come -il suo reddito). E' però un fatto che si verifica molto spesso quando la vertenza si sposta sul piano giudiziale, che quelle od altre omissioni siano portate a motivo di mancata formulazione dell'offerta e talvolta come eccezioni di improcedibilità della domanda.

A ciò si aggiunga che l'allegato A al regolamento del CdiA " Criteri di determinazione del grado di responsabilità recita: " ai fini dell'accertamento della responsabilità in ordine ai sinistri disciplinati dall'art 149 CdiA si applicano i seguenti principi" E la tabella - oltre agli schemi- descrive 16 casi di possibile comportamento attribuendo a ciascuno un certo grado di responsabilità. Orbene trascurando ogni attenta analisi giuridica delle condotte tenute e/o qualsiasi approfondita ricostruzione dei fatti, questa è diventata nel quotidiano la " Bibbia" dei liquidatori che si applica con riferimento alla denuncia così come presentata dall'assicurato ed agli elementi di prova offerti. Se il quadro è confuso , incompleto o di discutibile valenza probatoria, il rischio di non ottenere o di ricevere un'offerta risarcitoria inadeguata è più che concreto.

Il modo per minimizzare quel rischio è ovviamente quello di ricorrere fin dall'inizio all'ausilio di un professionista. Per contro il regolamento al CdiA prevede che il danneggiato possa affidarsi alla stessa Compagnia in quanto l'art 9 reg. CdiA dispone che essa debba fornire al danneggiato " ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la miglior prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno" sotto pena che scegliendo la prima alternativa il suo costo non gli sarà rimborsato. E ciò anche quando la domanda sia introdotta ai sensi dell'art 149 CdiA e quindi la Compagnia che deve prestare quel servizio sia la stessa che materialmente dovrà poi formulare l'offerta e risarcire il danno.

Per quanto riguarda l'orientamento che ammette la possibilità per il danneggiato di percorrere opzionalmente la prima via e quindi con diritto ad ottenere il rimborso di quanto ragionevolmente può costargli, le ragioni che vengono esposte a sostegno sono diverse, ma non sempre pacificamente accettate.

Una tesi considera che tali spese corrispondano ad una " voce di danno" direttamente e strettamente collegato al danno da evento da considerarsi causa efficiente anche di quel pregiudizio secondo il principio della regolarità causale.

Osterebbe tuttavia alla conseguenza della risarcibilità di un tale danno la sua evitabilità con l'impiego della normale diligenza da parte di chi assume d'averlo

subito (art 1227 C.C.). Infatti si vuole che proprio a norma del 1° c. dell'art 9 del Reg.al CdiA il danneggiato dovrebbe comunque fornire la prova che prima di aver fatto ricorso all'aiuto di un professionista abbia diligentemente richiesto l'assistenza dell'impresa assicuratrice per la formulazione della domanda e l'avvio della pratica senza ottenere tempestiva ed esaustiva risposta.

Quindi soltanto provando che essa ha negato o reso difficile o ritardato la sua assistenza , sarebbe consentito di esigere il rimborso della spesa conseguente alla scelta di un aiuto esterno. Ed ovviamente quando l'Impresa ha formulato un'offerta ritenuta non congrua per il prosieguo della trattativa se ne esistono ancora le condizioni.

E' chiaro che alla luce della complessità del sistema , dell'organizzazione della singola Impresa e delle sue scelte imprenditoriali si tratterebbe di valutare se l'affidarsi esclusivamente all'assistenza della Compagnia corrisponde all'applicazione di una normale diligenza del danneggiato nell'esercitare il suo diritto ad ottenere il ristoro del danno subito e comunque dove termina quell' applicazione.

L'altra tesi si richiama al più generale principio sancito dalla Costituzione all'art 24 per cui " tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi". Si eccipisce tuttavia che la fase preliminare nella quale la domanda deve essere formulata ed avviata la procedura risarcitoria, è estranea al " giudizio" e quindi quella tutela a mezzo di un legale è una scelta meramente soggettiva non giustificata dalla fase in cui si trova la vertenza.

Il citato articolo della Carta deve però essere correlato con l'art 1965 del C.C. per cui " la transazione è il contratto con il quale le parti facendosi reciproche concessioni , pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra di loro". Alla luce pertanto del combinato disposto dei due articoli si può affermare che la trattativa diretta a prevenire una lite è soltanto un momento diverso da quello tipicamente giudiziale e preordinato anch'esso alla tutela dei diritti ed interessi legittimi del soggetto che li vanta. Pertanto anche in quella fase di un unico quadro dove il soggetto esercita quella tutela, l'intervento di un professionista e quindi la rimborsabilità del suo costo non può essere aprioristicamente negata.

La Suprema Corte già aveva avuto modo di esprimersi in tal senso con la pronuncia N° 11606/05 e recentemente le Sez. Unite chiamate a decidere sulla rimborsabilità delle spese sostenute da un soggetto che aveva fatto immediato ricorso ad un'agenzia infortunistica per l'avvio della pratica risarcitoria hanno confermato il principio affermando "Anche le spese relative all'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell'illecito secondo il principio della regolarità causale. Ed è palese che , qualora i danneggiati avessero affidato ad un legale ,e non ad un'agenzia infortunistica la gestione dei loro interessi in fase stragiudiziale avrebbero dovuto sopportare spese probabilmente non inferiori a quelle effettivamente sostenute" (Cass sez.un. N°26973/24.06.08)

Con il che , come per altro già ammesso dalla Corte d'Appello di Roma la cui sentenza negava soltanto la rimborsabilità del costo sostenuto per l'affidamento della pratica ad un'agenzia anziché ad un legale, il ricorso immediato alle prestazioni di un

professionista è considerato una precisa facoltà concessa dalla legge al danneggiato ed il cui costo deve essere risarcito.

Ed infine va ricordato che la non rimborsabilità di quelle spese è dettata esclusivamente dall'art 9 del regolamento al CdiA emanato quale DPR N°254/06 che è fonte normativa gerarchicamente subordinata al DLGS N°209/05 che nulla prevede in proposito.

Ammissa quindi la rimborsabilità di quelle spese stragiudiziali il punto è se esse debbano essere liquidate in base al tariffario previsto per le cause avanti i vari organi della Magistratura o per la loro stessa natura debbano essere liquidate in via equitativa dal Giudice competente. Il GdiP propende per questa alternativa e quindi nel caso di specie attribuisce all'attore E 500,00 complessivi a tale titolo oltre interessi dall'esborso al soddisfo, più IVA e CPA.

A suo favore- tenuto conto dell'accordato e non del domandato- liquida anche le spese del presente giudizio nella complessiva somma di E 630,00 (E 253,00 per diritti ed E 324,00 per onorari) oltre 12,5% per spese generali IVA, CPA e future occorrente.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Torino definitivamente pronunciando contrariis rejectis.

Dichiara la HDI Ass.ni S.p.A. in persona del suo legale rappresentante tenuta a pagare all'attore la somma di E 500,00 quale rimborso delle spese stragiudiziali affrontate avendo affidato ad un avvocato la trattativa per il risarcimento del danno auto subito il 19.11.08.

Condanna ex art 91 Cpc la convenuta a sopportare le spese del presente giudizio che liquida in favore dell'attore nella complessiva somma di E 630,00 oltre 12,5% , IVA, CPA e future occorrente.

Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Torino il 30.06.09

PARASILITI PROVENZA Dr. Andrea
CANCELLIERE BB

II GIUDICE DI PACE

Dott. Vittorio Caputi



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
TORINO

DEPOSITO NOTIZIA DOGUEMIA

Torino, il 30 GIU 2009

PARASILITI PROVENZA Dr. Andrea
CANCELLIERE BB